

## Protocollo di Rinnovo del CCNL

# “Commercio”

Il giorno **29 agosto 2023**, presso la sede dell'Ente Bilaterale En.Bi.C., in Via Cristoforo Colombo n. 115 - 00147 - Roma, si sono incontrate le seguenti Parti:

- **ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario**, rappresentata dal Presidente *Federico Iadicco*;
- **CONFIMPRENDITORI - Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti**, rappresentata dal Presidente *Stefano Ruvolo*;
- **UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato**, rappresentata dal Presidente Nazionale *Stefano Diquattro*;

e

- **CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo**, rappresentata dal Segretario Nazionale *Vincenzo Caratelli*;
- **Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori**, rappresentata dal Segretario Generale *Francesco Cavallaro* e dal Segretario Confederale *Fulvio De Gregorio*;

per definire il rinnovo a decorrere dal **1° settembre 2023** della parte retributiva del CCNL “**COMMERCIO**” del 19 Dicembre 2019, scaduto il 31 Dicembre 2022.

Premesso che:

1. in data 19 dicembre 2019 le Parti in epigrafe hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL “**COMMERCIO**”, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;
2. il periodo pandemico ha impegnato le Parti, così come tutte le Parti sociali, nelle assistenze e richieste degli ammortizzatori sociali a tutela del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, nella stipulazione di Accordi aziendali per la rimodulazione dell'orario di lavoro e dei flussi dei lavoratori al fine di ridurre i rischi di contagi, la sicurezza sul lavoro, l'utilizzo dello *smart working*; il continuo confronto con i Lavoratori, i Datori di Lavoro, i Responsabili della Sicurezza, i Medici Competenti, gli Enti e Istituzioni, per la ricerca di soluzioni conciliative atte a garantire il proseguo delle attività, nonostante le difficoltà e, per quanto possibile, alla promozione di nuova occupazione;

3. durante tale periodo pandemico, le Parti, anche per il tramite degli Enti Bilaterali, hanno corrisposto ai Lavoratori ed alle famiglie molte prestazioni di natura economica, assistenziale, previdenziale, di tutela ed assistenza. Inoltre, per il rilancio delle professionalità, le Parti, anche in convenzione con Università Telematiche hanno avviato percorsi formativi atti all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, il reinserimento dei disoccupati, la più attenta qualificazione delle maestranze al fine di promuovere azioni di crescita continua e per la riduzione delle disparità;
4. nonostante le ulteriori difficoltà economiche nel frattempo verificatesi, le Parti, hanno concordato il presente rinnovo del trattamento economico contrattuale, sia quale spinta propulsiva verso il *rilancio* delle attività della Categoria, sia a tutela del reddito dei lavoratori dipendenti. Ciò, anche grazie al miglioramento retributivo e normativo, la diffusione della Contrattazione Aziendale di secondo livello e la partecipazione dei lavoratori, la garanzia di sistema di *Wellfare*, sempre più ampi ed integrati, condizioni contrattuali d'ingresso agevolate per promuovere, in ogni ambito, l'occupazione e lo sviluppo professionale.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono il seguente rinnovo del CCNL "*COMMERCIO*".

#### **Art. 1 - Decorrenza e validità del rinnovo del CCNL "*Commercio*"**

Le Parti concordano che il rinnovo del CCNL "*Commercio*" abbia decorrenza dal 1° **Settembre 2023**, con validità fino al **31 Agosto 2026**.

#### **Art. 2 - Incrementi della P.B.N.C.M. del rinnovo nel CCNL "*Commercio*"**

Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° **Settembre 2023** della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello "medio" C1, sarà complessivamente di € **133,98** lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.

Di seguito l'esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali.

**Tab. 1) Incrementi retributivi lordi della P.B.N.C.M. previsti dal presente rinnovo contrattuale**

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Livello	Incrementi P.B.N.C.M. Da 09/2023	Incrementi P.B.N.C.M. Da 09/2024	Incrementi P.B.N.C.M. Da 09/2025	Totale Incrementi retributivi
Dirigente	181,98	90,99	90,99	363,95
Quadro	117,48	58,74	58,74	234,97
A1	104,99	52,49	52,49	209,97
A2	93,49	46,74	46,74	186,98
B1	83,99	41,99	41,99	167,98
B2	73,99	36,99	36,99	147,98
<b>C1</b>	<b>66,99</b>	<b>33,50</b>	<b>33,50</b>	<b>133,98</b>
C2	61,49	30,75	30,75	122,98
D1	54,99	27,50	27,50	109,99
D2	49,99	25,00	25,00	99,99
Operatore di Vendita di 1° Cat.	76,95	38,48	38,48	153,90
Operatore di Vendita di 2° Cat.	67,79	33,89	33,89	135,58
Operatore di Vendita di 3° Cat.	61,38	30,69	30,69	122,75
Operatore di Vendita di 4° Cat. (new)	49,19	24,60	24,60	98,39

Per semplificazione, nelle successive Tabelle 2)a e 2)b, si riportano i valori complessivi della P.B.N.C.M., già comprensivi degli aumenti di cui in Tabella 1).

**Tab. 2)a: P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale**

Livello	<i>P.B.N.C.M. fino al 31/08/2023 (previgente CCNL)</i>	P.B.N.C.M. dal 1° Settembre 2023	P.B.N.C.M. dal 1° Settembre 2024	P.B.N.C.M. dal 1° Settembre 2025
Dirigente	4.043,89	4.225,87	4.316,85	4.407,84
Q	2.610,76	2.728,24	2.786,99	2.845,73
A1	2.333,02	2.438,01	2.490,50	2.542,99
A2	2.077,50	2.170,99	2.217,73	2.264,48
B1	1.866,41	1.950,40	1.992,39	2.034,39
B2	1.644,22	1.718,21	1.755,20	1.792,20
C1	1.488,69	1.555,68	1.589,18	1.622,67
C2	1.366,48	1.427,97	1.458,72	1.489,46
D1	1.222,06	1.277,05	1.304,55	1.332,05
D2	1.110,96	1.160,95	1.185,95	1.210,95

**Tab. 2)b: P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale per gli OPERATORI DI VENDITA**

<b>Livello</b>	<b>P.B.N.C.M. dal 1° Settembre 2023</b>	<b>P.B.N.C.M. dal 1° Settembre 2024</b>	<b>P.B.N.C.M. dal 1° Settembre 2025</b>
Op. Vendita di 1° Categoria	1.786,96	1.825,44	1.863,91
Op. Vendita di 2° Categoria	1.574,23	1.608,12	1.642,02
Op. Vendita di 3° Categoria	1.425,32	1.456,01	1.486,69
Op. Vendita di 4° Categoria	1.142,38	1.166,97	1.191,57

*Le Parti concordano la possibilità d'incontrarsi entro la metà della vigenza prevista del CCNL per valutare la congruità degli aumenti contrattuali rispetto all'evoluzione dell'Indice IPCA, prevedendo eventuali valori correttivi.*

Il testo integrale del CCNL comprenderà le Tabelle retributive per ciascun livello d'inquadramento e gli importi confermati od aggiornati dei vari istituti contrattuali parte del trattamento economico contrattuale minimo (Elemento Perequativo Mensile Regionale, Scatti di anzianità, Indennità di mancata contrattazione, Indennità di Funzione Direttiva, Indennità di Mansioni, Elemento Contrattuale Sostitutivo della Polizza sanitaria ecc.).

Inoltre, nel rinnovo del CCNL le Parti aggiorneranno anche le varie indennità previste a seconda dei modi e tempi di esecuzione della prestazione di lavoro, nonché in caso di coordinamento del personale per la Figura dello "Store Manager" (indennità di nuova introduzione).

### **Art. 3 - Previdenza Complementare prevista nel rinnovo del CCNL "Commercio"**

Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, condividono l'importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare di Previdenza Complementare da costituire.

Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal **1° Settembre 2023**, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all'**1%** della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.

Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.

### **Art. 4 - Trattamento economico in caso di assenza del Dipendente per malattia e maternità nel rinnovo del CCNL "Commercio"**

Le Parti, in ottica solidaristica e quale ulteriore incentivo alla soddisfazione del personale dipendente con i conseguenti riflessi positivi in termini di qualità, efficienza dei servizi e delle *performance*, hanno concordato di migliorare alcuni aspetti economici previsti dal CCNL in materia di malattia e maternità, rinviando allo scopo al testo definito che sarà predisposto e depositato presso il CNEL ed Enti competenti.

#### **Art. 5 - Welfare Contrattuale nel rinnovo del CCNL "Commercio"**

Le Parti, verificato l'apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, lo hanno confermato, ma con importo minimo annuale di € 250, come di seguito precisato:

- per i Dirigenti: € 1.200/anno;
- per i Quadri: € 600/anno;
- per gli altri livelli ed Operatori di Vendita: € 250/anno (anziché € 200/anno).

Per i modi e le scadenze di erogazione del Welfare Contrattuale si rinvia al testo integrale del rinnovo del CCNL.

Resta comunque inteso che, anche in caso di CCNL scaduto, il Lavoratore manterrà il diritto a ricevere il Welfare Contrattuale, essendo trattamento economico obbligatorio a tutti gli effetti efficace fino al successivo Accordo di Rinnovo.

Nel testo integrale del CCNL le Parti aggiorneranno la disciplina del Welfare anche in funzione del recente "Decreto Lavoro".

#### **Art. 6 - Sicurezza sul lavoro nel rinnovo del CCNL "Commercio"**

Le Parti, anche con l'ausilio di AIFES, aggiorneranno ed approfondiranno la disciplina contrattuale specifica in materia di sicurezza, adeguandola alla recente normativa, anche in relazione al Ruolo del preposto.

#### **Art. 7 - Adeguamento/aggiornamento del testo integrale del CCNL "Commercio"**

Le Parti predisporranno il testo integrale del CCNL, che conterrà sia le previsioni economiche di cui al presente Protocollo che altri adeguamenti sulle tipologie contrattuali (tempo determinato, lavoro agile ecc.), la classificazione del personale, l'orario di lavoro ed altri istituti. Il testo contrattuale sarà quindi aggiornato anche alle previsioni contenute nel c.d. "Decreto Trasparenza" e "Decreto Lavoro", così come successivamente modificato.

Tale testo integrale, a norma di legge, sarà depositato al CNEL entro il **30/09/2023**.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, la decorrenza dei trattamenti normativi/retributivi sarà quella indicata dagli articoli di riferimento previsti dal testo integrale del rinnovato CCNL "Commercio".

#### **Art. 8 - Indennità di Vacanza Contrattuale**

A copertura del periodo da: aprile 2023 (4<sup>a</sup> mese di scadenza del CCNL previgente, con diritto all'IVC) - agosto 2023 (ultimo mese di vacanza contrattuale prima del rinnovo del CCNL), le Parti prevedono il riconoscimento

ai Lavoratori in forza, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2023, delle seguenti Indennità di Vacanza Contrattuale:

**Tab. 3): Indennità di Vacanza Contrattuale (espressa in valori lordi, in euro e nel tempo pieno)**

<b>Livello</b>	<b><i>I.V.C.</i> <i>04/2023</i></b>	<b><i>I.V.C.</i> <i>05/2023</i></b>	<b><i>I.V.C.</i> <i>06/2023</i></b>	<b><i>I.V.C.</i> <i>07/2023</i></b>	<b><i>I.V.C.</i> <i>08/2023</i></b>	<b>TOTALE I.V.C.</b>
Dirigente	163,90	163,90	163,90	163,90	163,90	<b>819,49</b>
Quadro	105,81	105,81	105,81	105,81	105,81	<b>529,07</b>
A1	94,56	94,56	94,56	94,56	94,56	<b>472,79</b>
A2	84,20	84,20	84,20	84,20	84,20	<b>421,00</b>
B1 e Operatore di Vendita di 1° Cat.	75,65	75,65	75,65	75,65	75,65	<b>378,23</b>
B2 e Operatore di Vendita di 2° Cat.	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64	<b>333,20</b>
C1 e Operatore di Vendita di 3° Cat.	60,34	60,34	60,34	60,34	60,34	<b>301,68</b>
C2 e Operatore di Vendita di 4° Cat.	55,38	55,38	55,38	55,38	55,38	<b>276,92</b>
D1	49,53	49,53	49,53	49,53	49,53	<b>247,65</b>
D2	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	<b>225,14</b>

In caso di lavoro a tempo parziale, le Indennità di Vacanza Contrattuali di cui sopra dovranno essere proporzionate all'Indice di prestazione del lavoratore

In caso di assunzione del Lavoratore in data successiva al 1° aprile 2023, lo stesso Lavoratore avrà diritto a ricevere le quote di Indennità di Vacanza Contrattuale in proporzione al periodo di lavoro prestato.

Dal 1° settembre 2023, ovvero dalla data di decorrenza del rinnovo del CCNL "Commercio", le Indennità di Vacanza Contrattuali cesseranno di essere corrisposte, essendo assorbite integralmente dalla rinnovata P.B.N.C.M.

Roma, 29 agosto 2023

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Per ANPIT

Per Confimprenditori

Per UNICA

Per CISAL Terziario

Per CISAL